

# Regole di comportamento per una visita responsabile alle Grotte di Castellana

## 1.1 L'articolo 9 della Costituzione

L'art. 9 Cost. recita:

“ 1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

La Repubblica è l'intera collettività, è il complesso degli organi pubblici – Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Tutti gli organi pubblici sono esortati dalla Costituzione a farsi carico del compito di proteggere il patrimonio culturale del Paese.

Rientra nelle **materie di legislazione esclusiva dello Stato** la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (art. 117<sup>2</sup>, lett. s, Cost).

Rientra nelle **materie di legislazione concorrente** la voce “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117<sup>3</sup> Cost).

Pertanto:

- 1) lo Stato, **in via esclusiva**, deve occuparsi di tutelare, ovvero **proteggere e conservare** il patrimonio culturale,
- 2) mentre lo Stato e le Regioni, **in via concorrente**, si occuperanno di valorizzare, ovvero di **promuovere** la **conoscenza**, l'**accessibilità** e la **riqualificazione** del patrimonio culturale.

Con l'art. 9 Cost. i Padri costituenti hanno considerato tra i compiti essenziali dello Stato la promozione, lo sviluppo e l'elevazione culturale della collettività, realizzate attraverso la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

Si consideri, poi, che l'art. 9 è stato inserito tra i Principi fondamentali: pertanto il diritto di godere del patrimonio culturale è un diritto inviolabile della persona, posto tra i valori primari del nostro ordinamento.

## 1.2 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Una prima disciplina organica in materia di beni culturali e paesaggistici è costituita dal D.lg. 490/1999.

Dopo pochi anni il predetto Testo unico è stato abrogato e sostituito dal D.lg. 42/2004, ovvero dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice prevede all'**art. 1**:

1. **comma 1** che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale del Paese;
2. **comma 2** che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese hanno il fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio.
3. **comma 3** che è compito dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni **assicurare** la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
4. **comma 5** che i privati, se proprietari, possessori o detentori di tali beni devono **garantirne** la conservazione, in considerazione della funzione sociale che tali beni rivestono.

Successivamente il Codice prevede all'**art. 2** la **definizione di patrimonio culturale**, che, secondo tale disposizione, risulta costituito:

1. dai **beni culturali e**
2. dai **beni paesaggistici**

Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art 2<sup>2</sup> Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Esempi di beni culturali sono: gli scavi di Pompei, i templi di Agrigento, gli Affreschi nella Cappella Sistina, la Torre di Pisa, i Bronzi di Riace, i Quadri di autori famosi i papiri egiziani, ecc

Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art 2<sup>3</sup> Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Esempi di beni paesaggistici sono: le Dolomiti, l'Etna, i Parchi nazionali gli alberi monumentali, le Grotte di Castellana, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro bellezza, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze i territori costieri di mare e lago, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti in appositi elenchi